

## Futuro Rendita



### **Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo e a premio unico**

***Il presente Fascicolo Informativo, contenente:***

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione separata Sistema Futuro
- Glossario
- Modulo di Proposta

***deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione***

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa**

# Indice

Futuro Rendita a premio annuo

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali

Futuro Rendita a premio unico

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali

Regolamento della gestione separata Sistema Futuro

Glossario

Allegato A

Modulo di proposta

# Futuro Rendita

## Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

*La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.*

### 1. Informazioni generali

#### 1.a) Società di assicurazione

Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito "la Società") - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investment Life S.p.A., appartenente al Gruppo Zurich Italia.

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 66.104.175,00 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 40.500.000,00;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 16.963.421,00.

L'indice di solvibilità 2,3 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 65,8 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 27,8 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato.

#### 1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Futuro Rendita" (tariffa a premio annuo).

#### 1.d) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione, in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "Sistema Futuro".

#### 1.e) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 2 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo avere versato almeno tre annualità di premio annuo costante (di seguito "premio base") nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o almeno due annualità di premio base, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni. Non è ammesso il riscatto parziale nel corso della durata del contratto.

#### 1.f) Pagamento dei premi

Futuro Rendita prevede il versamento di un premio annuo costante ("premio base") di importo minimo pari a euro 600,00. Tale importo può essere aumentato, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per un ammontare non inferiore a euro 50,00. Il Contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 2.500,00.

### 2. Caratteristiche del contratto

Futuro Rendita è un prodotto assicurativo caratterizzato dalla finalità prevalente di costituire una rendita permanente integrativa del reddito o della pensione dell'Assicurato. Il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di morte dell'Assicurato, mediante il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale.

Una parte del premio annuo versato dal Contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto, contenuto nella Sezione E "Progetto esemplificativo delle prestazioni" della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### a. Prestazione in caso di vita

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto, di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate.

#### b. Prestazione in caso di decesso

Qualora l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati la corresponsione di un importo pari alla somma dei premi

versati rivalutati, al netto del diritto fisso e dei caricamenti riportati nella Sezione C “Informazioni sui costi e sul regime fiscale” della Nota informativa.

#### c. Opzioni contrattuali

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell’Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all’Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell’Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all’atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell’importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l’eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale, ossia non riscattabili dopo l’inizio della loro erogazione.

Futuro Rendita prevede, in fase di accumulo dei premi annui e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l’investimento nella gestione separata Sistema Futuro, la Società garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell’Assicurato nel calcolo del premio. Relativamente alle prestazioni in rendita determinate sulla base dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi, la Società ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998 e previa comunicazione scritta al Contraente. Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattuale garantito, una volta dichiarate al Contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cu-

mulo complessivo dei premi lordi versati.

I premi versati dal Contraente rimangono acquisiti dalla Società nel caso in cui il Contraente non abbia versato almeno tre annualità di premio base, per contratti di durata uguale o superiore a 5 anni, o nel caso in cui non abbia versato almeno due annualità di premio base, per contratti di durata inferiore a 5 anni e non abbia proceduto, per entrambe le durate contrattuali minime, alla riattivazione del contratto, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 9 “Riattivazione: ripresa del pagamento premi” delle Condizioni contrattuali.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B “Informazioni assicurative e garanzie offerte”. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 “Prestazioni assicurate” e 11 “Rivalutazione” delle Condizioni contrattuali.

## 4. Costi

La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C “Informazioni sui costi e sul regime fiscale”.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l’ammontare delle prestazioni.

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”. Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## GESTIONE SEPARATA “SISTEMA FUTURO”

Ipotesi adottate:

Premio annuo: euro 1.500,00

Durate del differimento: 15, 20 e 25 anni

Sesso ed età dell'Assicurato: maschio e femmina di 45 anni di età in corrispondenza delle durate sopra definite.

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

### Durata del differimento: 15 anni

Sesso dell'Assicurato	CPMA
Maschio	2,49%
Femmina	2,46%

### Durata del differimento: 20 anni

Sesso dell'Assicurato	CPMA
Maschio	2,33%
Femmina	2,30%

### Durata del differimento: 25 anni

Sesso dell'Assicurato	CPMA
Maschio	2,31%
Femmina	2,27%

*Si avverte che le percentuali espone nelle tabelle sopra riportate sono state calcolate al termine del periodo di differimento.*

**Assicurazione di rendita vitalizia differita annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate, a premio annuo.**

Importi del capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (1).

Sesso: Maschio

Età al termine del differimento	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55	269.820,00	539.640,00	809.460,00
60	238.062,00	476.124,00	714.186,00
65	204.856,80	409.713,60	614.570,40

Sesso: Femmina

Età al termine del differimento	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55	295.419,60	590.839,20	886.258,80
60	265.393,20	530.786,40	796.179,60
65	233.056,80	466.113,60	699.170,40

*(1) tale valore è pari al valore di riscatto al termine del periodo di differimento.*

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

### Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	4,02%	3,22%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,98%	3,86%	2,00%
2007	4,02%	3,22%	4,41%	1,71%
2008	4,07%	3,26%	4,46%	3,23%
2009	4,00%	3,20%	3,54%	0,75%

*Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

## 6. Diritto di ripensamento

*Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D "Altre informazioni sul contratto" della Nota informativa.*

*Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.*

*Il Rappresentante Legale  
Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornate al 1° dicembre 2010



# Futuro Rendita

## Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

### A. Informazioni sulla Società di assicurazione

#### 1. Informazioni generali

Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito “la Società”) - Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. ed appartenente al Gruppo Zurich Italia diretto e coordinato da Zurich Investments Life S.p.A. - con sede legale e direzione a Milano - Italia – Via Benigno Crespi, 23 - Cap. 20159 - Recapito telefonico +39 025966.1 Sito internet: [www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it), Indirizzo di posta elettronica [infopensions@it.zurich.com](mailto:infopensions@it.zurich.com). Zurich Life and Pensions è una società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale 1.10.1991 (G.U. 14/10/1991 n. 241) - Data iscrizione all'Albo Imprese ISVAP: 03.01.2008 - Numero di iscrizione: 1.00100.

### B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

#### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Futuro Rendita ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del Contraente, tra 2 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

Futuro Rendita prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### PRESTAZIONE PRINCIPALE

##### - Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato a tale data, la Società garantisce la corresponsione all'Assicurato stesso di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata. La rendita è corrisposta in modo posticipato e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare alla scadenza del contratto.

##### - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari de-

signati dal Contraente o agli aventi diritto, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale caso morte pari alla somma dei premi versati, al netto del diritto fisso e dei caricamenti previsti dal contratto, rivalutati annualmente.

*Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate principali sono fornite nell'articolo 1 “Prestazioni assicurate” e 11 “Rivalutazione” delle Condizioni contrattuali.*

#### OPZIONI CONTRATTUALI

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Si precisa che tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

*Maggiori informazioni sulle opzioni contrattuali sono fornite nell'articolo 12 “Opzioni” delle Condizioni contrattuali.*

**AVVERTENZA:** Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio annuo anticipato ( di seguito: “premio base”), trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, non comporta l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ma determina la sospensione della prestazione caso morte per un periodo massimo di un anno. Entro tale periodo il Contraente può riprendere il versamento dei premi e il contratto viene riattivato secondo quanto di seguito previsto. In caso contrario i premi base restano acquisiti alla Società, salvo il caso in cui il Contraente abbia maturato il diritto alla riduzione delle prestazioni. Si rinvia all'articolo 7 “Riduzione” delle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio

Si precisa che una parte del premio annuo versato dal Con-

traente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, ciascun premio annuo versato, al netto dei costi e del premio di rischio, è utilizzato dalla Società per la costituzione della prestazione a scadenza di rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie.

Futuro Rendita prevede, in fase di accumulo dei premi annui e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico minimo garantito del 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, la Società riconosce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio.

Gli incrementi annuali della rendita sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente.

In fase di accumulo dei premi, il tasso tecnico del 2% può essere modificato ai sensi del Provvedimento ISVAP n° 1036/98, previa comunicazione scritta al Contraente, con effetto solamente sulla parte delle prestazioni corrispettive dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi pagati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

Si rinvia all'articolo 11 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali per la descrizione dei meccanismi di variazione del tasso e per le modalità e i presupposti di applicazione delle modifiche.

### 3. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un "premio base". L'importo del premio base viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale (rendita base), la durata del contratto, la data di nascita e il sesso dell'Assicurato.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che il Contraente può esercitare il diritto di riscatto della rendita base e delle rendite aggiuntive, a condizione che abbia versato almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni. Il Contraente può altresì esercitare il diritto di riscatto delle rendite integrative, pur non avendo i requisiti per l'esercizio del riscatto della rendita base e della rendita aggiuntiva, a condizione che abbia effettuato versamenti liberi integrativi e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.**

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui il Contraente non corrisponda più il premio base, il contratto rimane in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella assicurata, a condizione che siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, oppure almeno 2 annualità di premio base, se la durata del contratto è in-

feriore a 5 anni. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio base richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto o per la riduzione della prestazione a scadenza, e nel caso in cui il Contraente non abbia proceduto, per entrambe le durate contrattuali minime, alla riattivazione del contratto, il contratto stesso si risolve e le rate di premio base o di premio annuo aggiuntivo versate rimangono acquisite dalla Società.

La periodicità di versamento del premio base è annuale. Il versamento annuale minimo è pari almeno a euro 600,00; è possibile frazionare il pagamento del premio secondo una periodicità semestrale o mensile. In caso di frazionamento semestrale o mensile la rata di premio è maggiorata per applicazione dei diritti di frazionamento, dettagliatamente rappresentati al successivo punto 5.1.1 "Costi gravanti sul premio". La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 50,00. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

L'importo del premio annuo può essere aumentato in occasione della ricorrenza annua del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per importi non inferiori a euro 50,00, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 2 "Versamento del premio" delle Condizioni contrattuali. Il Contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno di durata del contratto, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 2.500,00, con le modalità indicate nell'articolo 2 "Versamento del premio" delle Condizioni contrattuali.

Il pagamento del premio base annuo e dei versamenti liberi integrativi può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato alla Società;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal Contraente presso Deutsche Bank S.p.A..

Il pagamento dei premi annui aggiuntivi può avvenire mediante i mezzi di pagamento sopracitati, secondo le modalità e i termini indicati nell'articolo 2 "Versamento del premio" delle Condizioni contrattuali.

Il pagamento del premio base e dei premi annui aggiuntivi in caso di frazionamento mensile può avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito per richieste di incasso (R.I.D.) su conto corrente intestato al Contraente.

### 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Futuro Rendita prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali. Tale rivalutazione si



consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al Contraente. Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione si rinvia all'articolo 11 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali e al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

*Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto*

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## C. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

### 5. Costi

#### 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 5.1.1. Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio versato gravano i seguenti costi:

<i>Diritto Fisso</i>	
<b>Sul primo versamento</b>	
<u>Se premio annuo</u>	
6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.	
<u>Se rata semestrale</u>	
3 euro, destinati alla parziale copertura delle spese di emissione del contratto pari a 6 euro.	
<u>Se rata mensile</u>	
6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.	
<b>Su ciascun premio base successivo al primo</b>	
<u>Se premio annuo</u>	6 euro
<u>Se rata semestrale</u>	3 euro
<u>Se rata mensile</u>	1 euro
<b>Su ciascun versamento libero integrativo</b>	6 euro
<i>Costi di frazionamento del premio</i>	
2% dell'importo della rata, in caso di rateazione semestrale del premio.	
5% dell'importo della rata, in caso di rateazione mensile del premio.	
<i>Caricamenti</i>	
I caricamenti sono determinati in funzione dell'età e della durata contrattuale.	
Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti in corrispondenza di ciascuna combinazione di età e durata. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età di Futuro Rendita riportati al punto 2 della Nota informativa.	
La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle anzidette variabili nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.	

Età	Durata pagamento premi in anni											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
da 18 a 31 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
da 32 a 33 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
da 34 a 36 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
37 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
38 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,7%
39 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,7%
40 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,8%
41 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
42 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
43 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
44 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
45 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
46 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
47 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
48 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
49 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
50 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
51 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
52 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,5%	9,6%	9,9%
53 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%
54 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%
55 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	9,9%
56 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	9,9%
57 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	10,0%
58 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,7%	10,0%
59 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,8%	10,0%
60 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,8%	10,0%
61 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,5%	9,6%	9,8%	10,1%
62 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	9,0%	9,2%	9,5%	9,7%	9,9%	10,1%
63 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	9,0%	9,2%	9,5%	9,7%	9,9%	10,1%
64 anni	7,4%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,7%	9,0%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%	10,2%
65 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,8%	9,0%	9,3%	9,6%	9,8%	10,0%	10,2%
66 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,8%	9,0%	9,3%	9,6%	9,8%	10,0%	10,3%
67 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,5%	8,8%	9,1%	9,4%	9,6%	9,8%	10,1%	10,3%
68 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,5%	8,8%	9,1%	9,4%	9,7%	9,9%	10,1%	10,4%
69 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,8%	9,1%	9,4%	9,7%	9,9%	10,2%	10,5%
70 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,8%	10,0%	10,2%	10,5%
71 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,8%	10,1%	10,3%	10,6%
72 anni	7,5%	7,8%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,6%	9,9%	10,1%	10,4%	10,7%
73 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,3%	9,6%	10,0%	10,2%	10,5%	
74 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,3%	9,7%	10,0%	10,3%		
75 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,1%	9,4%	9,8%	10,1%			
76 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,8%	9,1%	9,5%	9,8%				
77 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,2%	9,6%					
78 anni	7,5%	7,8%	8,2%	8,5%	8,9%	9,3%						
79 anni	7,5%	7,9%	8,2%	8,6%	8,9%							
80 anni	7,5%	7,9%	8,2%	8,6%								

N.B. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età riportati al punto 3 della Nota informativa.

Età	Durata pagamento premi in anni												da 26 a 40
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
da 18 a 31 anni	10,0%	10,2%	10,5%	10,9%	11,3%	11,7%	12,1%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
da 32 a 33 anni	10,0%	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,1%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
da 34 a 36 anni	10,0%	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
37 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
38 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,4%	14,5%
39 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,8%	14,4%	14,5%
40 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
41 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
42 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
43 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
44 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,3%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
45 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,5%	14,5%
46 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,6%	13,0%	13,5%	13,9%	14,5%	14,5%
47 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,6%	13,0%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
48 anni	10,0%	10,3%	10,7%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
49 anni	10,1%	10,3%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
50 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,4%	12,7%	13,1%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
51 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,7%	13,1%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
52 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,8%	13,2%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
53 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	12,0%	12,4%	12,8%	13,2%	13,7%	14,2%	14,5%	14,5%
54 anni	10,1%	10,4%	10,8%	11,1%	11,6%	12,0%	12,5%	12,8%	13,3%	13,7%	14,2%	14,5%	14,5%
55 anni	10,2%	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,0%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%	14,5%
56 anni	10,2%	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,1%	12,6%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%	14,5%
57 anni	10,2%	10,5%	10,9%	11,2%	11,7%	12,1%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%	14,5%
58 anni	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,7%	13,0%	13,5%	13,9%	14,4%	14,5%	14,5%
59 anni	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%	14,5%
60 anni	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,8%	13,2%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%	
61 anni	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%	12,9%	13,2%	13,7%	14,1%	14,5%		
62 anni	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,9%	13,3%	13,8%	14,2%			
63 anni	10,4%	10,8%	11,1%	11,5	12,0%	12,5%	13,0%	13,4%	13,8%				
64 anni	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,1%	12,6%	13,1%	13,5%					
65 anni	10,5%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,7%	13,2%						
66 anni	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,8%							
67 anni	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%								
68 anni	10,7%	11,1%	11,5%	12,0%									
69 anni	10,8%	11,2%	11,6%										
70 anni	10,9%	11,3%											
71 anni	11,0%												
72 anni													
73 anni													
74 anni													
75 anni													
76 anni													
77 anni													
78 anni													
79 anni													
80 anni													

N.B. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età riportati al punto 3 della Nota informativa.

### 5.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive, e delle rendite integrative. Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il “valor capitale” definito all’articolo 8 “Riscatto” delle Condizioni contrattuali al “tasso annuale di sconto”, per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Il tasso annuale di sconto è:

- per la rendita base
  - il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
  - il 3,750%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
- per ogni rendita aggiuntiva, il 2% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo l’1,50% nella proporzione in cui il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi aggiuntivi pattuiti;
- per ogni rendita integrativa, il 3,750%.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del “valor capitale” di cui sopra per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni interi	Valori percentuali
39	100,00%
38	100,00%
37	27,86%
36	27,72%
35	22,43%
34	22,40%
33	22,35%
32	22,28%
31	22,18%
30	22,07%
29	21,93%
28	21,76%
27	21,58%
26	21,36%
25	21,12%
24	20,84%
23	20,53%
22	20,19%
21	19,82%
20	19,41%
19	18,96%
18	18,47%
17	17,93%
16	17,36%
15	16,73%
14	16,06%
13	15,34%

Durata residua in anni interi	Valori percentuali
12	14,56%
11	13,73%
10	12,83%
9	11,88%
8	10,86%
7	9,77%
6	8,62%
5	7,39%
4	6,08%
3	4,69%
2	3,22%
1	1,65%
0	0,00%

### 5.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, è pari al 1,25% di ciascun premio versato al netto dei diritti fissi, caricamenti ed eventuali costi di frazionamento definiti al precedente punto 5.1.1.

### 5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Percentuale trattenuta dalla Società sul rendimento annuo conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro
Max 20%

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 55% sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2009.

### 6. Sconti

La Società e gli Intermediari hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

### 7. Regime fiscale

#### Tassazione dei premi

I premi versati non sono soggetti a imposta.

I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio - danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di rischio è evidenziato nel documento di polizza, nelle quietanze di pagamento premi e nelle eventuali appendici relative ai premi.

#### Tassazione delle prestazioni liquidabili

Rendita: i rendimenti maturati, sia in fase di costituzione della rendita sia in fase di erogazione, vengono tassati annualmente,

applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Capitale: il capitale corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato non è soggetto a tassazione.

## **D. Altre informazioni sul contratto**

### **8. Modalità di perfezionamento del contratto**

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo 4 "Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione" delle Condizioni contrattuali.

### **9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi**

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi.

**Avvertenza: la sospensione del pagamento dei premi può comportare effetti negativi.**

Si rinvia all'articolo 3 "Mancato versamento del premio" delle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio.

### **10. Riscatto e riduzione**

Il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto. Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 8 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali e all'articolo 7 "Riduzione" per le modalità di determinazione dei valori di riduzione.

E' facoltà del Contraente procedere alla riattivazione del contratto secondo le modalità i termini e le condizioni riportate nell'articolo 9 "Riattivazione: ripresa del pagamento premi" delle Condizioni contrattuali.

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che i valori sopra riportati risultino inferiori al cumulo complessivo dei premi versati.**

È possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione dei valori di riscatto e riduzione, rivolgendosi a: Zurich Life and Pensions S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 025966.1 - Fax n. 02/26622497 - E-mail: infopensions@it.zurich.com.

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella Sezione E per avere un prospetto di sviluppo dei valori di riscatto e di riduzione. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto e di riduzione riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

### **11. Revoca della proposta**

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata alla Società con lettera rac-

comandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti della Società, se comunicata alla Società stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, la Società si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

### **12. Diritto di recesso**

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e la Società non è più obbligata alla prestazione. La Società rimborsa al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto, di cui al punto 5.1.1, pari a euro 6,00.

### **13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni**

Le richieste per la liquidazione delle prestazioni da parte della Società devono essere presentate secondo le modalità indicate all'articolo 15 "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali. La Società esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata.

**Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

**Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richieste alla Società entro 2 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.**

**Le somme non richieste entro 2 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società comunicati e devoluti al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 c. 343 Legge 23.12.2005 n. 266.**

### **14. Legge applicabile al contratto**

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

### **15. Lingua**

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.



## 16. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Società, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono:

### - Alla Società

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Zurich Life and Pension - "Servizio Clienti" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Fax numero: 02-2662.2243, E-mail: [clienti@zurich.it](mailto:clienti@zurich.it).**

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Alla Società ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

### - All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari del consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Società o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06/42.133.745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net) - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

## 17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;

- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## 18. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la Gestione separata "Sistema Futuro". La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società, [www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it) e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

## E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

*La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.*

*Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:*

- a) *il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio annuo;*
- b) *una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione.*

La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

*I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con i versamenti dei premi in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.*

*I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.*

*I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.*



**SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE DI RISCATTO IN BASE A:**

**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2% (sotto forma di tasso tecnico)
- Durata: 25 anni
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Sesso dell'Assicurato: maschio

Anni trascorsi	Premio annuo (*)	Cumulo premi annui	Beneficio fiscale sui premi versati diminuiti della detr. d'imposta del 19%		Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capiale assicurato in caso di morte	Interruzione del pagamento dei premi		
			Premio annuo netto (**)	Cumulo premi annui netti (**)			Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
								alla fine dell'anno	alla scadenza
1	5.000	5.000	4.913	4.913	7.962	4.994	-	-	-
2	5.000	10.000	4.913	9.826	7.962	9.988	-	-	-
3	5.000	15.000	4.913	14.740	7.962	14.982	6.509	955	955
4	5.000	20.000	4.913	19.653	7.962	19.976	9.062	1.274	1.274
5	5.000	25.000	4.913	24.566	7.962	24.970	13.445	1.592	1.592
6	5.000	30.000	4.913	29.479	7.962	29.964	16.739	1.911	1.911
7	5.000	35.000	4.913	34.392	7.962	34.958	20.261	2.229	2.229
8	5.000	40.000	4.913	39.306	7.962	39.952	24.024	2.548	2.548
9	5.000	45.000	4.913	44.219	7.962	44.946	28.041	2.866	2.866
10	5.000	50.000	4.913	49.132	7.962	49.940	32.325	3.185	3.185
11	5.000	55.000	4.913	54.045	7.962	54.934	36.891	3.503	3.503
12	5.000	60.000	4.913	58.958	7.962	59.928	41.754	3.822	3.822
13	5.000	65.000	4.913	63.872	7.962	64.922	46.929	4.140	4.140
14	5.000	70.000	4.913	68.785	7.962	69.916	52.435	4.459	4.459
15	5.000	75.000	4.913	73.698	7.962	74.910	58.287	4.777	4.777
16	5.000	80.000	4.913	78.611	7.962	79.904	64.504	5.096	5.096
17	5.000	85.000	4.913	83.524	7.962	84.898	71.105	5.414	5.414
18	5.000	90.000	4.913	88.438	7.962	89.892	78.111	5.733	5.733
19	5.000	95.000	4.913	93.351	7.962	94.886	85.543	6.051	6.051
20	5.000	100.000	4.913	98.264	7.962	99.880	93.422	6.370	6.370
21	5.000	105.000	4.913	103.177	7.962	104.874	101.187	6.688	6.688
22	5.000	110.000	4.913	108.090	7.962	109.868	109.345	7.007	7.007
23	5.000	115.000	4.913	113.004	7.962	114.862	117.913	7.325	7.325
24	5.000	120.000	4.913	117.917	7.962	119.856	126.908	7.644	7.644
25	5.000	125.000	4.913	122.830	7.962	124.850	136.347	-	-

(\*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6,00.

(\*\*) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

*L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di almeno 23 annualità di premio.*

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Aliquota di retrocessione: 80%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,2%
- Durata: 25 anni
- Et  dell'Assicurato: 40 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschio

Anni trascorsi	Premio annuo (*)	Cumulo premi annui	Beneficio fiscale sui premi versati diminuiti della detr. d'imposta del 19%		Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capiale assicurato in caso di morte	Interruzione del pagamento dei premi		
			Premio annuo netto (**)	Cumulo premi annui netti (**)			Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
								alla fine dell'anno	alla scadenza
1	5.000	5.000	4.913	4.913	7.966	4.994	-	-	-
2	5.000	10.000	4.913	9.826	7.974	9.993	-	-	-
3	5.000	15.000	4.913	14.740	7.985	15.003	6.664	978	1.266
4	5.000	20.000	4.913	19.653	8.000	20.033	9.332	1.312	1.679
5	5.000	25.000	4.913	24.566	8.020	25.089	13.929	1.650	2.086
6	5.000	30.000	4.913	29.479	8.043	30.180	17.444	1.991	2.489
7	5.000	35.000	4.913	34.392	8.070	35.311	21.241	2.337	2.887
8	5.000	40.000	4.913	39.306	8.101	40.493	25.336	2.687	3.280
9	5.000	45.000	4.913	44.219	8.137	45.731	29.749	3.041	3.669
10	5.000	50.000	4.913	49.132	8.177	51.035	34.499	3.399	4.053
11	5.000	55.000	4.913	54.045	8.220	56.412	39.608	3.762	4.433
12	5.000	60.000	4.913	58.958	8.269	61.870	45.099	4.128	4.808
13	5.000	65.000	4.913	63.872	8.321	67.419	50.995	4.499	5.179
14	5.000	70.000	4.913	68.785	8.378	73.066	57.321	4.874	5.546
15	5.000	75.000	4.913	73.698	8.439	78.819	64.104	5.254	5.908
16	5.000	80.000	4.913	78.611	8.505	84.689	71.372	5.639	6.266
17	5.000	85.000	4.913	83.524	8.575	90.683	79.154	6.027	6.620
18	5.000	90.000	4.913	88.438	8.650	96.811	87.482	6.421	6.970
19	5.000	95.000	4.913	93.351	8.730	103.082	96.389	6.819	7.316
20	5.000	100.000	4.913	98.264	8.814	109.505	105.910	7.221	7.658
21	5.000	105.000	4.913	103.177	8.903	116.089	115.415	7.629	7.995
22	5.000	110.000	4.913	108.090	8.997	122.845	125.485	8.041	8.329
23	5.000	115.000	4.913	113.004	9.095	129.782	136.149	8.458	8.659
24	5.000	120.000	4.913	117.917	9.199	136.909	147.436	8.880	8.985
25	5.000	125.000	4.913	122.830	9.307	144.238	159.379	-	-

(\*) Il premio annuo   comprensivo del diritto fisso di euro 6,00.

(\*\*) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

*Zurich Life and Pensions S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.*

Il Rappresentante Legale  
Camillo Candia  


I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate al 1° dicembre 2010

# Futuro Rendita

## Condizioni contrattuali

**Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.**

### Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutabile, pagabile in rate posticipate, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto e fintanto che l'Assicurato rimarrà in vita. In alternativa al pagamento annuale della rendita, il Contraente può chiedere alla Società, alla scadenza del contratto e mediante richiesta scritta, che la rendita sia corrisposta in modo posticipato e con rateazione semestrale, trimestrale o mensile. La rendita inizialmente garantita è determinata dalla somma della "rendita base", corrispettiva del "premio base", dell'eventuale "rendita aggiuntiva", corrispettiva dell'eventuale aumento di premio richiesto nel corso della durata del contratto e della "rendita integrativa", corrispettiva dei versamenti liberi integrativi eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati, previa richiesta scritta, un capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando il premio base, al netto dei costi, per il numero dei premi base pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui la rendita base rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni premio aggiuntivo, al netto dei costi, per il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui ogni rendita aggiuntiva rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava rivalutando ogni versamento libero integrativo, al netto dei costi, nella proporzione in cui la relativa rendita integrativa rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata.

### Articolo 2

#### Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" sono garantite previo versamento alla Società di un premio annuo (premio base), calcolato in annualità anticipate, e corrisposto periodicamente per tutta la durata del contratto in base al frazionamento annuale, semestrale o mensile prescelto dal Contraente. L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600,00. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e comunque un importo di rata non inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

#### A) Versamenti liberi integrativi

In qualunque momento, escluso l'ultimo anno di durata del contratto, il Contraente può effettuare dei versamenti liberi integrativi. L'importo minimo del versamento libero integrativo deve essere di euro 2.500,00. L'aumento corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita integrativa" e la data in cui viene effettuato il versamento libero integrativo viene definita "data di decorrenza del versamento libero integrativo".

#### B) Premi annui aggiuntivi

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può aumentare l'importo del premio annuo base. L'aumento annuo dovrà essere minimo di euro 50,00 (premio aggiuntivo) e andrà a sommarsi all'ammontare del premio base. Una volta aumentato, il premio non può essere successivamente ridotto.

L'aumento del premio annuo base corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita aggiuntiva" e la data in cui viene effettuato il relativo aumento viene definita "data di decorrenza del premio aggiuntivo".

L'aumento del premio base può essere chiesto dal Contraente, mediante compilazione di apposito modulo da inviare alla Società, almeno novanta giorni prima della ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto. Qualora il Contraente effettui il pagamento a mezzo di assegno bancario o circolare, potrà anche provvedere direttamente al versamento del premio di ammontare maggiorato alla ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, entro il termine massimo di trenta giorni successivi e senza alcuna comunicazione preventiva, esplicitando l'aumento di rata nella quietanza di pagamento.

La prestazione assicurata corrispettiva ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi è calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui il versamento libero integrativo viene effettuato o il premio aggiuntivo viene pagato per la prima volta; tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto sulla base dei quali viene computata la prestazione assicurata corrispettiva al premio base. La Società, al fine di consentire una corretta valutazione da parte del Contraente, comunicherà preventivamente per iscritto ogni eventuale variazione dei menzionati parametri di riferimento.

### Articolo 3

#### Mancato versamento del premio

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta non determina, in deroga a quanto previsto dall'art. 1924, II comma, c.c., l'immediata risoluzione di diritto del contratto ma comporta la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di un anno. Entro tale termine il Contraente può chiedere alla Società la riattivazione del contratto ai sensi dell'art. 9 "Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi" delle presenti Condizioni contrattuali e, dopo accettazione della Società, può riprendere il versamento dei premi. Nel caso in cui il Contraente non riattivi il contratto, quest'ultimo resta in vigore per una prestazione ridotta, se sussistono le condizioni richieste previste al successivo articolo 7 "Riduzione" delle presenti Condizioni contrattuali per la riduzione, altrimenti il contratto si risolve di diritto, salvo quanto previsto all'ultimo capoverso di cui al medesimo articolo 7.

### Articolo 4

#### Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte della Società, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'investimento e che il Contraente abbia firmato il modulo di proposta insieme all'Assicurato se persona diversa.

Le prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1 "Prestazioni assicurate" entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 2 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. La durata del contratto è indicata in polizza.

Il contratto si scioglie a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del Contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto;
- sospensione del pagamento dei premi, se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 3, nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 2, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'Assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo alla Società di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'Assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali

esercitate entro la data di scadenza del contratto.

### Articolo 5

#### Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipa-

te dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. La Società rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio versato al netto delle eventuali spese di emissione previste dal contratto.

### Articolo 6

#### Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni compiuti (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. L'inesattezza delle dichiarazioni del Contraente comporta l'applicazione, da parte della Società, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

### Articolo 7

#### Riduzione

Qualora il Contraente sospenda il versamento dei premi il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, se tale durata è inferiore a 5 anni. La rendita annua ridotta, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, si determina moltiplicando la rendita base iniziale e ciascuna rendita aggiuntiva iniziale per il coefficiente di riduzione di seguito definito e aggiungendo al valore così ottenuto:

- la differenza tra le suddette rendite rivalutate all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e le stesse rendite inizialmente assicurate;
- le rendite integrative rivalutate.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale:

- relativamente alla rendita base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni rendita aggiuntiva, al rapporto tra il numero dei relativi premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi aggiuntivi pattuiti.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la scadenza del contratto, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. La rendita ridotta e l'importo liquidabile in caso di morte sopra definito, verranno rivalutati nella misura prevista nell'articolo 11 "Rivalutazione", punto A) ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coin-

cidente o successivo alla sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di godimento, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di scadenza, nella misura prevista nell'articolo 11 "Rivalutazione", punto A). Anche la rendita ridotta può essere riscattata in qualsiasi momento fino alla data di scadenza del contratto in base a quanto disposto dall'articolo 8 "Riscatto".

Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per le eventuali rendite integrative, mentre i premi base e i premi aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dalla Società.

## **Articolo 8** **Riscatto**

A condizione che siano state versate almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, chiedendo alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., la liquidazione del valore di riscatto. Il riscatto, totale o parziale, non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Anche nel caso in cui il Contraente non abbia il diritto di riscatto per la rendita base e per la rendite aggiuntive, come previsto al precedente capoverso, può riscattare le rendite integrative, qualora abbia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle rendite integrative. Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il "valor capitale" (di seguito definito) al "tasso annuale di sconto" (di seguito definito) per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento di richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto.

Il valor capitale, per la rendita base, la rendita aggiuntiva e la rendita integrativa, è il prodotto tra la relativa rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto precedente la richiesta di riscatto, come ridotta in base al precedente articolo 7 "Riduzione", e il coefficiente di riscatto indicato nei documenti contrattuali, stabilito in relazione al sesso e all'età dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, maggiorato di tante volte 10,125 quanti sono gli anni tra il medesimo anniversario e la scadenza del contratto, fino ad un massimo di 50,625. Il tasso annuale di sconto è:

- per la rendita base:
  - il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
  - il 3,750%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
- per ogni rendita aggiuntiva: il 2% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo l'1,50% nella proporzione in cui il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi aggiuntivi pattuiti;
- per ogni rendita integrativa: il 3,750%.

Qualora l'importo del riscatto relativo alla rendita base, ad ogni

rendita aggiuntiva o ad ogni rendita integrativa, calcolato come sopra, superi il capitale pagabile in caso di morte dell'Assicurato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, la Società corrisponderà immediatamente un importo pari al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Le differenze verranno corrisposte alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è in vita a questa data, rivalutate annualmente in base a quanto previsto dall'articolo 11 "Rivalutazione". Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

## **Articolo 9** **Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi**

Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata rimasta insoluta il Contraente può chiedere la riattivazione della polizza. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del Contraente e accettazione da parte della Società. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma dell'articolo 11 "Rivalutazione", relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In ogni caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto e il Contraente non potrà incrementare il premio annuo tramite un premio aggiuntivo all'atto della riattivazione.

## **Articolo 10** **Prestiti**

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

## **Articolo 11** **Rivalutazione**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata Sistema Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

### **A) Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico del 2%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.



Relativamente al premio base, il contratto prevede un tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio aggiuntivo sarà pagato per la prima volta. La Società si impegna a comunicare al Contraente, tempestivamente e prima dell'entrata in vigore il tasso tecnico adottato.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

### **B) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di accumulo**

Durante il periodo di durata del contratto la rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi aggiuntivi, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurate per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
- il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra la rendita base e ogni rendita aggiuntiva rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate, per la misura della rivalutazione;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura di rivalutazione. Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

### **C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione**

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. L'incremento annuo della rendita è soggetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La rivalutazione della rendita assicurata, al netto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è acquisita in via definitiva e verrà comunicata di volta in volta.

## **Articolo 12**

### **Opzioni**

Alla scadenza del contratto, la rendita rivalutata dovuta vita naturale durante dell'Assicurato, su richiesta del Contraente, potrà alternativamente:

- a) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;

- b) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta;
- c) essere riscattata totalmente o parzialmente. In caso di riscatto parziale la Società corrisponderà al Contraente l'importo riscattato e all'Assicurato il valore residuo in una delle seguenti forme:
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua finché l'Assicurato sia in vita;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua di minore importo pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua pagabile finché l'Assicurato sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta.

Le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

La Società si impegna a fornire per iscritto al Contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno della Società a inviare al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

## **Articolo 13**

### **Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari per il caso di morte dell'Assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo.

I Beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei Beneficiari designati.

La designazione dei Beneficiari o le eventuali revoche o mo-



difiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto alla Società tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

#### **Articolo 14**

##### **Cessione - pegno - vincolo**

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto parziale o totale, di liquidazione a scadenza, richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

#### **Articolo 15**

##### **Pagamenti della Società**

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Società quando que-

st'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Società. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00.

Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti indicati nell'allegato A alle Condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.

Tutte le somme dovute dalla Società, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

#### **Articolo 16**

##### **Foro competente**

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del codice civile.

*Il Rappresentante Legale*

*Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

# Futuro Rendita

## Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

*La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.*

### 1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione  
Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito "La Società") - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investment Life S.p.A., appartenente al gruppo Zurich Italia.

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 66.104.175,00 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 40.500.000,00
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 16.963.421,00.

L'indice di solvibilità 2,3 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 65,8 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 27,8 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato.

#### 1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Futuro Rendita" (tariffa a premio unico).

#### 1.d) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente, sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "Sistema Futuro".

#### 1.e) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un

anno dalla decorrenza del contratto.

Non è ammesso il riscatto parziale nel corso della durata del contratto.

#### 1.f) Pagamento dei premi

Futuro Rendita prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a euro 5.000,00.

### 2. Caratteristiche del contratto

Futuro Rendita è un prodotto assicurativo caratterizzato dalla finalità prevalente di costituire una rendita permanente integrativa del reddito o della pensione dell'Assicurato. Il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di morte dell'Assicurato, mediante il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale.

Una parte del premio unico versato dal Contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella Sezione E "Progetto esemplificativo delle prestazioni" della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### a. Prestazione in caso di vita

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto, di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate.

#### b. Prestazioni in caso di decesso

Qualora l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati o agli aventi diritto la corresponsione di un importo pari al premio unico versato rivalutato, al netto del diritto fisso e dei caricamenti riportati nella Sezione C "Informazioni sui costi e sul regime fiscale" della Nota informativa.

#### c. Opzioni contrattuali

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o

parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;

- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale, ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

Futuro Rendita prevede, nel corso della durata del contratto e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, la Società garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio. La rivalutazione della rendita assicurata, al netto dell'applicazione delle imposte, è acquisita in via definitiva e si consolida annualmente.

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi lordi versati.**

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B "Informazioni sulle

prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte". In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 "Prestazioni assicurate" e 8 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali.

#### 4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C "Informazioni sui costi e sul regime fiscale".

**I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

**Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

#### GESTIONE SEPARATA "SISTEMA FUTURO"

Ipotesi adottate:

*Premio unico: euro 15.000,00*

*Durate del differimento: 15, 20 e 25 anni*

*Sesso ed età dell'Assicurato: maschio e femmina di 45 anni di età in corrispondenza delle durate sopra definite.*

*Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%*

##### Durata del differimento: 15 anni

Sesso dell'Assicurato	CPMA
Maschio	1,45%
Femmina	1,43%

##### Durata del differimento: 20 anni

Sesso dell'Assicurato	CPMA
Maschio	1,32%
Femmina	1,30%

##### Durata del differimento: 25 anni

Sesso dell'Assicurato	CPMA
Maschio	1,26%
Femmina	1,24%

*Si avverte che le percentuali espone nelle tabelle sopra riportate sono state calcolate al termine del periodo di differimento.*

Assicurazione di rendita vitalizia differita annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate, a premio annuo.

Importi del capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (1).

Sesso: Maschio

Età al termine del differimento	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55	269.820,00	539.640,00	809.460,00
60	238.062,00	476.124,00	714.186,00
65	204.856,80	409.713,60	614.570,40

Sesso: Femmina

Età al termine del differimento	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55	295.419,60	590.839,20	886.258,80
60	265.393,20	530.786,40	796.179,60
65	233.056,80	466.113,60	699.170,40

(1) tale valore è pari al valore di riscatto al termine del periodo di differimento.

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

### Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	4,02%	3,22%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,98%	3,86%	2,00%
2007	4,02%	3,22%	4,41%	1,71%
2008	4,07%	3,26%	4,46%	3,23%
2009	4,00%	3,20%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## 6. Diritto di ripensamento

*Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D "Altre informazioni sul contratto" della Nota informativa.*

*Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.*

Il Rappresentante Legale  
Camillo Candia  


I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornati al 1° dicembre 2010

# Futuro Rendita

## Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

*Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.*

### A. Informazioni sulla Società di assicurazione

#### 1. Informazioni generali

Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito "La Società") - Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. ed appartenente al Gruppo Zurich Italia diretto e coordinato da Zurich Investments Life S.p.A. - con sede legale e direzione a Milano - Italia - Via Benigno Crespi, 23 - Cap. 20159 - Recapito telefonico +39 025966.1 Sito internet: [www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it), Indirizzo di posta elettronica [infopensions@it.zurich.com](mailto:infopensions@it.zurich.com). Zurich Life and Pensions è una società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale 1.10.1991 (G.U. 14/10/1991 n. 241) - Data iscrizione all'Albo Imprese ISVAP: 03.01.2008 - Numero di iscrizione: 1.00100.

### B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

#### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Futuro Rendita ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del Contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

Futuro Rendita prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

##### PRESTAZIONE PRINCIPALE

###### - Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato a tale data, la Società garantisce la corresponsione all'Assicurato stesso di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da richiedere alla scadenza del contratto.

###### - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente o agli aventi diritto, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale caso morte pari al premio unico versato, al netto del diritto fisso e dei caricamenti previsti dal contratto, rivalutato annualmente.

*Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate principali sono fornite nell'articolo 1 "Prestazioni assicurate" e 8 "Riva-*

*lutazione" delle Condizioni contrattuali.*

### OPZIONI CONTRATTUALI

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Si precisa che tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

*Maggiori informazioni sulle opzioni contrattuali sono fornite nell'articolo 9 "Opzioni" delle Condizioni contrattuali.*

Si precisa che una parte del premio unico versato dal Contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto il premio unico versato, al netto dei costi e del premio di rischio, è utilizzato dalla Società per la costituzione della prestazione a scadenza di rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie.

#### 3. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale, la durata del contratto, la data di nascita e il sesso dell'Assicurato. L'importo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000,00.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il premio unico può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato alla Società;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal Contraente presso Deutsche Bank.



#### 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Futuro Rendita prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali. Tale rivalutazione si consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al Contraente. Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione si rinvia all'articolo 8 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali e al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

*Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto*

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

### C. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

#### 5. Costi

##### 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 5.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato gravano i seguenti costi:

<b>Diritto Fisso</b>
6,00 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.
<b>Caricamenti</b>
I caricamenti sono determinati in funzione della durata contrattuale. Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti riferiti a ciascuna durata contrattuale, fermi restando i vincoli di durata e di età di Futuro Rendita riportati al punto 2 della Nota informativa. La Società si impegna a comunicare il costo riferito alle specifiche caratteristiche contrattuali del Contraente nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Durata residua in anni interi	Valori percentuali
1 anno	2,2%
2 anni	2,5%
3 anni	2,9%
4 anni	3,3%
5 anni	3,6%
6 anni	4,0%
7 anni	4,3%
8 anni	4,7%
9 anni	5,1%
10 anni	5,4%
11 anni	5,6%
12 anni	5,8%
13 anni	6,0%
14 anni	6,2%
da 15 a 40 anni	6,3%

##### 5.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto si calcola scontando il capitale ridotto (definito all'articolo 6 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali) al "tasso annuale di sconto" del 3,750% per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto, di cui sopra, per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni interi	Valori percentuali
39	22,87%
38	22,70%
37	22,71%
36	22,72%
35	22,70%
34	22,66%
33	22,61%
32	22,54%
31	22,44%
30	22,33%
29	22,19%
28	22,02%
27	21,83%
26	21,61%
25	21,36%
24	21,09%
23	20,78%
22	20,43%
21	20,05%
20	19,64%
19	19,18%
18	18,69%
17	18,15%
16	17,56%
15	16,93%
14	16,25%
13	15,52%
12	14,73%
11	13,89%
10	12,98%
9	12,02%
8	10,99%
7	9,89%
6	8,72%
5	7,47%
4	6,15%
3	4,74%
2	3,25%
1	1,67%
0	0,00%

##### 5.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, è pari al 1,25% di ciascun premio versato al netto dei diritti fissi, caricamenti ed eventuali costi di frazionamento definiti al precedente punto 5.1.1.



## 5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Percentuale trattenuta dalla Società sul rendimento annuo  
Conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro

Max 20%

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 52% sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2009.

## 6. Sconti

La Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

## 7. Regime fiscale

### Tassazione del premio

Il premio unico versato non è soggetto a tassazione. I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio - danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di rischio è evidenziato nel documento di polizza.

### Tassazione delle prestazioni liquidabili

#### Rendita

I rendimenti maturati, sia in fase di costituzione della rendita sia in fase di erogazione, vengono tassati annualmente, applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

#### Capitale

Il capitale corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato non è soggetto a tassazione.

## D. Altre informazioni sul contratto

### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo 3 "Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione" delle Condizioni contrattuali.

### 9. Riscatto

Il contratto riconosce un valore di riscatto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 6 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che il valore sopra riportato risulti inferiore al premio unico versato.

È possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life and Pensions S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 025966.1 - Fax n. 02/26622497 - E-mail: infopensions@it.zurich.com.

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella successiva Sezione E per avere un prospetto di sviluppo del valore di riscatto. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

### 9. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti della Società, se comunicata alla Società stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, la Società si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

### 10. Diritto di recesso

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e la Società non è più obbligata alla prestazione. La Società rimborsa al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio unico versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto, di cui al punto 5.1.1, pari a euro 6,00.

### 11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Le richieste per la liquidazione delle prestazioni da parte della Società devono essere presentate secondo le modalità indicate all'articolo 12 "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali. La Società esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Società, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata.

Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale della Società entro le ore 13.00.

**Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richieste alla Società entro 2 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro 2 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società, comunicati e devoluti al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 c. 343 Legge 23.12.2005 n. 266.

## 12. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

## 13. Lingua

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

## 14. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Società, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono:

### - Alla Società

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Zurich Life and Pension - "Servizio Clienti" – Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Fax numero: 02-2662.2243, E-mail: [clienti@zurich.it](mailto:clienti@zurich.it).**

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Alla Società ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

### - All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari del consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Società o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a : I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06/42.133.745/353, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net) - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

## 15. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- importo del premio unico versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## 16. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata "Sistema Futuro".

La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata presente sul sito della Società, "[www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it)".

## E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a cor-

rispondere, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in

alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2% (sotto forma di tasso tecnico)
- Durata: 25 anni
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Sesso dell'Assicurato: maschio

Anni rascorsi	Premio unico (*)	Beneficio fiscale sui premi versati diminuiti della detr. d'imposta del 19%	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
		Premio unico netto (**)			
1	5.000	4.908	450	4.994	3.277
2	-	-	450	4.994	3.400
3	-	-	450	4.994	3.527
4	-	-	450	4.994	3.659
5	-	-	450	4.994	3.797
6	-	-	450	4.994	3.939
7	-	-	450	4.994	4.087
8	-	-	450	4.994	4.240
9	-	-	450	4.994	4.399
10	-	-	450	4.994	4.564
11	-	-	450	4.994	4.735
12	-	-	450	4.994	4.913
13	-	-	450	4.994	5.097
14	-	-	450	4.994	5.288
15	-	-	450	4.994	5.486
16	-	-	450	4.994	5.692
17	-	-	450	4.994	5.906
18	-	-	450	4.994	6.127
19	-	-	450	4.994	6.357
20	-	-	450	4.994	6.595
21	-	-	450	4.994	6.803
22	-	-	450	4.994	7.018
23	-	-	450	4.994	7.238
24	-	-	450	4.994	7.466
25	-	-	450	4.994	7.700

(\*) Il premio unico è comprensivo del diritto fisso di euro 6,00.

(\*\*) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

*L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 13 anni.*

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Aliquota di retrocessione: 80%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,2%
- Durata: 25 anni
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Sesso dell'Assicurato: maschio

Anni rascorsi	Premio unico (*)	Beneficio fiscale sui premi versati diminuiti della detr. d'imposta del 19%	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
		Premio unico netto (**)			
1	5.000	4.908	455	4.994	3.316
2	-	-	460	5.053	3.480
3	-	-	466	5.113	3.654
4	-	-	471	5.173	3.835
5	-	-	477	5.234	4.026
6	-	-	482	5.296	4.226
7	-	-	488	5.358	4.437
8	-	-	494	5.421	4.657
9	-	-	500	5.485	4.889
10	-	-	506	5.550	5.132
11	-	-	512	5.616	5.388
12	-	-	518	5.682	5.656
13	-	-	524	5.749	5.937
14	-	-	530	5.817	6.232
15	-	-	536	5.885	6.542
16	-	-	543	5.955	6.868
17	-	-	549	6.025	7.209
18	-	-	555	6.096	7.568
19	-	-	562	6.168	7.944
20	-	-	569	6.241	8.339
21	-	-	575	6.315	8.704
22	-	-	582	6.389	9.084
23	-	-	589	6.464	9.481
24	-	-	596	6.541	9.894
25	-	-	603	6.618	10.325

(\*) Il premio unico è comprensivo del diritto fisso di euro 6,00.

(\*\*) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

*Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.*

*Il rappresentante legale  
Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornati al 1° dicembre 2010

# Futuro Rendita

## Condizioni contrattuali

**Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio unico.**

### Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutabile, pagabile in rate posticipate, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto e fintanto che l'Assicurato rimarrà in vita. In alternativa al pagamento annuale della rendita, il Contraente può chiedere alla Società, alla scadenza del contratto e mediante richiesta scritta, che la rendita sia corrisposta in modo posticipato e con rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati, previa richiesta scritta, un capitale assicurato pari all'importo del premio unico versato, al netto dei costi, rivalutato secondo la misura e le modalità di rivalutazione previste per la prestazione di rendita ai sensi del successivo articolo 8 "Rivalutazione" delle presenti Condizioni contrattuali.

### Articolo 2

#### Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" sono garantite previo versamento alla Società, in un'unica soluzione e in via anticipata da parte del Contraente, di un premio unico. Il Contraente si impegna a versare il premio unico al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo lordo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000,00.

### Articolo 3

#### Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte della Società, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'investimento e che il Contraente abbia firmato il modulo di proposta insieme all'Assicurato se persona diversa.

Le prestazioni assicurate, di cui al precedente articolo 1 "Prestazioni assicurate" delle presenti Condizioni contrattuali, entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in po-

lizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. La durata del contratto è indicata in polizza.

Il contratto si scioglie solo a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del Contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'Assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo alla Società di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'Assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

### Articolo 4

#### Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. La Società rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio unico versato al netto delle eventuali spese di emissione previste dal contratto.

### Articolo 5

#### Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni compiuti (età assicurativa). Le dichiarazioni rese da Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. L'inesattezza delle dichiarazioni del Contraente comporta l'applicazione, da parte della Società, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

### Articolo 6

#### Riscatto

Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto chiedendo alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., la liquidazione del valore di riscatto. Il riscatto, totale o parziale, non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il diritto di riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere



dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte della Società, della richiesta di riscatto. Il valore di riscatto nel corso della durata contrattuale si ottiene scontando al tasso annuo del 3,750%, per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto, il capitale ridotto. Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita annua quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di ricevimento della richiesta del riscatto, per il coefficiente indicato in polizza stabilito in relazione all'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto. Il suddetto coefficiente viene maggiorato di tante volte 10,125 quanti sono gli anni mancanti alla scadenza del contratto, calcolati a partire dall'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di ricevimento della richiesta del riscatto, con un massimo di 50,625. Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di decesso dell'Assicurato a tale data, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di decesso dell'Assicurato, mentre la differenza verrà corrisposta alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto dal successivo articolo 8 "Rivalutazione", punto A).

Alla scadenza del contratto, qualora l'Assicurato sia in vita a tale data, il contratto è riscattabile e il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

## **Articolo 7**

### **Prestiti**

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

## **Articolo 8**

### **Rivalutazione**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata Sistema Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A) Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno lordo della gestione separata Sistema Futuro.

Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico del 2%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestio-

ne separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

#### **B) Rivalutazione della rendita assicurata nel corso della durata del contratto**

Nel corso del periodo di durata del contratto, la rendita rivalutata è determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione

#### **C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione**

Durante il periodo di erogazione, la rendita annua vitalizia rivalutata è determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura annua di rivalutazione. L'incremento annuo della rendita è soggetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La rivalutazione della rendita assicurata, al netto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è acquisita in via definitiva e verrà comunicata di volta in volta.

## **Articolo 9**

### **Opzioni**

Alla scadenza del contratto, la rendita rivalutata dovuta vita natural durante dell'Assicurato, su richiesta del Contraente, potrà alternativamente:

- a) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- b) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta;
- c) essere riscattata totalmente o parzialmente. In caso di riscatto parziale la Società corrisponderà al Contraente l'importo riscattato e all'Assicurato il valore residuo in una delle seguenti forme:
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua finché l'Assicurato sia in vita;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua di minore importo pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
  - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua pagabile finché l'Assicurato sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta.

Le Condizioni contrattuali delle rendite certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di ri-



valutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente.

Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

La Società si impegna a fornire per iscritto al Contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno della Società a inviare al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

#### **Articolo 10**

##### **Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari per il caso di morte dell'Assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo.

I Beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei Beneficiari designati.

La designazione di Beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto alla Società tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

#### **Articolo 11**

##### **Cessione - pegno - vincolo**

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più

breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto parziale o totale, di liquidazione a scadenza, richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

#### **Articolo 12**

##### **Pagamenti della Società**

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Società quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Società. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti indicati nell'allegato A alle Condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Tutte le somme dovute dalla Società, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della rata. Trascorsi tali termini, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

#### **Articolo 13**

##### **Foro competente**

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del codice civile.

*Il Rappresentante Legale*  
*Camillo Candia*  


# Sistema Futuro

## Regolamento della gestione separata

- 1) La Società ha istituito una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, denominata Sistema Futuro, di seguito chiamata Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La Società investe il patrimonio del Fondo, prevalentemente, in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR. L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo.  
Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi.  
Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, la Società ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patrimoni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso la Società è sempre direttamente responsabile nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.
- 3) La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 4) Il rendimento annuo del Fondo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre del medesimo anno.
- 5) Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dalla Società e che abbiano caratteristiche simili e analoghi criteri di gestione. La Società procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze organizzative, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i Contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. La Società si impegna ad informare i Contraenti, qualora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo per i Contraenti medesimi.
- 6) La Società si riserva di apportare al punto 4) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.

*Il Rappresentante Legale*  
*Camillo Candia*  


I dati e le informazioni contenute nel presente Regolamento sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

# Glossario

## **Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

## **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

## **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società d'assicurazione.

## **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

## **Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

## **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

## **Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

## **Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

## **Gestione separata (o speciale)**

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

## **Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la So-

cietà di assicurazione deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

## **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

## **Polizza rivalutabile**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

## **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

## **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

## **Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

## **Scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società d'assicurazione deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

## **Tasso tecnico**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

## **Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Unità di misura legali:** ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

*Il Rappresentante Legale*  
*Camillo Candia*  


# Allegato A

## Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Life and Pensions S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle Condizioni contrattuali di Futuro Rendita a premio annuo e Futuro Rendita a premio unico.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post Vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet della Società [www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it);
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A..

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata alla Società è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

### A) Recesso dal contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal Contraente e, se previsti dal Beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dalla Società, o dichiarazione di smarrimento.

### B) Riscatto totale della rendita assicurata con corresponsione del valor capitale

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal Contraente e, se previsti, dal Beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dalla Società, o dichiarazione di smarrimento;
- copia di documento di identità dell'Assicurato.

### C) Scadenza del contratto e opzioni per ottenere il pagamento della rendita assicurata in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
  - b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
  - c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sarà in vita;
- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal Contraente e, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;
  - copia di documento di identità dell'Assicurato;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite ed alla presenza di promotore finanziario);
  - copia di documento di identità della persona designata;

- certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
- dati anagrafici della persona designata;
- lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

### D) Riscatto parziale della rendita assicurata alla scadenza del contratto con corresponsione del relativo valor capitale e pagamento della rendita residua o eventuale opzione in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
  - b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate all'Assicurato finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
  - c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sarà in vita;
- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal Contraente, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione dell'importo di rendita da riscattare e della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;
  - copia di documento di identità dell'Assicurato;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
  - copia di documento di identità della persona designata;
  - certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
  - dati anagrafici della persona designata;
  - lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

### E) Decesso dell'Assicurato

- originale della richiesta di liquidazione inviata a mezzo raccomandata A.R., firmata dall'avente diritto (dai Beneficiari o, se esistenti, dal vincolatario e/o creditore pignoratizio), mediante la quale si comunica alla Società l'avvenuto decesso dell'Assicurato e la relativa data;
- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dalle competenti Autorità;
- originale di polizza ed eventuali appendici emesse dalla Società o dichiarazione di smarrimento;
- atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo

giuramento di testimoni, dove è indicato, sempreché l'Assicurato non risulti persona diversa dal Contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, quali siano eventualmente i Beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi legittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;

- in caso di testamento valido, copia conforme all'originale

completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;

- in caso di Beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante, con espresso esonero per la Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
- dati anagrafici dei Beneficiari caso morte;
- lettera informativa e consenso ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dei Beneficiari caso morte.

*Il Rappresentante Legale*

*Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenute nel presente Allegato A sono aggiornati al 1° dicembre 2010.



CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI										
Cognome (o Ragione Sociale)					Nome			Sesso	M	F
C.F. / P. IVA					Data di nascita					
Comune di nascita					Provincia di nascita					
Codice SOTTOGRUPPO		Codice GRUPPO/RAMO		Per Persona Giuridica allegare:		VISURA CAMERALE		ALTRO		
Specificare ALTRO:										
Indirizzo di residenza /Sede: via, numero civico										
C.A.P. di residenza			Località di residenza			Provincia di residenza				
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA: È VIETATO FISSARE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL PROMOTORE FINANZIARIO										
Presso: via, numero civico										
C.A.P. di corrispondenza			Località di corrispondenza			Provincia di corrispondenza				
LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica)										
Cognome					Nome			Sesso	M	F
C.F.					Data di nascita					
Comune di nascita					Provincia di nascita					
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico										
C.A.P.			Località di residenza /domicilio			Provincia di residenza /domicilio				
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRAENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE										
Tipo documento:					Numero documento					
Località di rilascio					Data di rilascio					
MODALITA' DI PAGAMENTO ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE										
CON BONIFICO CONTO DB			AGENZIA/ FILIALE			CODICE IBAN				
ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE N°			BANCA EMITTENTE/TRASSATA			PIAZZA				
ASSICURANDO - DATI ANAGRAFICI										
Cognome					Nome			Sesso	M	F
C.F.		Professione			Data di nascita		Età	Anni	Mesi	
Comune di nascita					Provincia di nascita					
Indirizzo di residenza: via, numero civico										
C.A.P. di residenza			Località di residenza			Provincia di residenza				
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ASSICURANDO										
Tipo documento:					Numero documento					
Località di rilascio					Data di rilascio					
SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALL'INCARICATO DELLA SEDE, PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITA' DELL'OPERAZIONE										
RETE __  CODICE __ __ __ __			COGNOME E NOME			FIRMA				

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156 - Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO		
<input type="checkbox"/> <b>Futuro Rendita (premio unico)</b> Mod. W361 ed. 12/2010 Tariffa: Rendita vitalizia differita con contro assicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio unico.	<input type="checkbox"/> <b>Futuro Capitale (premio unico)</b> Mod. W362 ed. 12/2010 Tariffa: mista immediata con rivalutazione annua del capitale a premio unico.	<input type="checkbox"/> <b>Futuro Conto Vita (premio unico)</b> Mod. W363 ed. 12/2010 Tariffa: vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale, a premio unico.
<input type="checkbox"/> <b>Futuro Rendita (premio annuo)</b> Mod. W361 ed. 12/2010 Tariffa: Rendita vitalizia differita con contro assicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.	<input type="checkbox"/> <b>Futuro Capitale (premio annuo)</b> Mod. W362 ed. 12/2010 Tariffa: mista immediata con rivalutazione annua del capitale a premio annuo.	<input type="checkbox"/> <b>Futuro Conto Vita (premio annuo)</b> Mod. W363 ed. 12/2010 Tariffa: vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale, a premio annuo.
<input type="checkbox"/> <b>Futuro Protetto</b> Mod. W364 ed. 12/2010 <input type="checkbox"/> Tariffa: Non Fumatori <input type="checkbox"/> Tariffa: Fumatori Temporanea per il caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante.	<input type="checkbox"/> <b>Progetto Futuro (premio annuo)</b> Mod. W365 ed. 12/2010 Tariffa: Previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni a premio annuo.	<input type="checkbox"/> <b>Futuro Ideale</b> Mod. W373 ed. 12/2010 Tariffa: Vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale a premio unico.
<input type="checkbox"/> <b>Eazy Invest</b> <b>(Tariffa con cedola annuale - n. 549 QT)</b> Mod. W.0027 ed. 12/2010 <input type="checkbox"/> Struttura A <input type="checkbox"/> Struttura B Tariffa: vita intera con corresponsione di una cedola annua, a premio unico, con possibilità di versamenti unici aggiuntivi.	<input type="checkbox"/> <b>Eazy Invest (Tariffa Base - n. 550 QT)</b> Mod. W.0027 ed. 12/2010 <input type="checkbox"/> Struttura A <input type="checkbox"/> Struttura B Tariffa vita intera con rivalutazione annua del capitale, a premio unico, con possibilità di versamenti unici aggiuntivi.	<input type="checkbox"/>
<b>Durata</b> (escluse le tariffe a vita intera)	<b>Durata pagamento premi</b> (solo per Futuro Conto Vita)	<b>Frazionamento</b> <input type="checkbox"/> Premio Annuo <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Mensile* *La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità, ed inoltre determina l'obbligo di attivare una procedura di pagamento automatico mediante addebito automatico in conto (RID).
Indicare le coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente per il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO della cedola annua. (Solo per Eazy Invest)		
Codice IBAN.....		
<input type="checkbox"/> <b>Premio di rata</b> Euro ..... (Indicare l'importo del premio lordo annuo o della rata lorda semestrale o della rata lorda mensile).	<input type="checkbox"/> <b>Premio lordo versato all'atto della sottoscrizione della proposta</b> Euro .....	<input type="checkbox"/> <b>Complementare Infortuni</b> (se prevista)
<input type="checkbox"/> <b>Spese di emissione</b> Euro .....	<input type="checkbox"/> <b>Capitale assicurato/Rendita (prestazione iniziale)</b> Euro .....	
DESIGNAZIONE BENEFICIARI		
BENEFICIARIO (solo per Progetto Futuro)	L'età del Beneficiario deve essere compresa tra 0 e 15 anni (indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita)	
BENEFICIARI CASO VITA (se previsto)	(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza)	
BENEFICIARI MORTE (non previsto per Progetto Futuro)	<input type="checkbox"/> il coniuge in vita alla data del decesso dell'assicurato o, in mancanza, i figli dell'assicurato, in parti uguali, in vita alla data del decesso dell'assicurato <input type="checkbox"/> gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali <input type="checkbox"/> il Contraente <b>In caso di designazione di Beneficiari diversi da quelli sopra indicati, il Contraente deve allegare dichiarazione scritta indirizzata alla Società contenente le seguenti informazioni: dati anagrafici della/e persona/e designata/e (cognome e nome – denominazione sociale se persona giuridica – comune di nascita – sede legale se persona giuridica – data di nascita – indirizzo di residenza) e la percentuale di ripartizione della prestazione caso morte.</b>	

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritta all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IV/V.C.F./R.I. Milano 09893370156 - Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it



**Modalità di pagamento del premio** - Il versamento del premio può essere effettuato tramite:

- assegno NON TRASFERIBILE intestato a Zurich Life and Pensions S.p.A.
- bonifico bancario su c/c intestato a Zurich Life and Pensions S.p.A., presso Deutsche Bank S.p.A.; che vi autorizzo a richiedere, per mio nome e conto, addebitando il c/c intrattenuto presso Deutsche Bank.

**Revoca della proposta e recesso del contratto**

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. La Società rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle spese eventuali di emissione previste dal contratto.

**Il sottoscritto Contraente:**

1. Prende atto che il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte della Società, a condizione che il premio dovuto dal Contraente risulti esigibile per l'incasso e che il Contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'Assicurato, se persona diversa.
2. Dichiaro di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO composto da:
  - a) Scheda sintetica
  - b) Nota informativa
  - c) Condizioni contrattuali
  - d) Modulo di proposta
  - e) Regolamento della gestione separata (quando prevista)
3. Dichiaro di aver ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato (quando previsto).
4. Dichiaro di aver ricevuto e preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti del Contraente.

**Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente**  
Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

.....  
Luogo e data di compilazione

.....  
Firma (leggibile) del Contraente

.....  
Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario

**Ai sensi e per degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni contrattuali: "Riscatto" (se previsto dalle Condizioni contrattuali).**

.....  
Luogo e data di compilazione

.....  
Firma (leggibile) del Contraente

**Il sottoscritto Assicurando:**

1. Dichiaro di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. Dichiaro che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. Proscioglio dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prendo atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
  - a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
  - b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
  - c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.

.....  
Luogo e data di compilazione

.....  
Firma (leggibile) dell'Assicurando

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IV/V.C.F./R.I. Milano 09893370156 - Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it



## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano. Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati – alcuni dei quali – debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) – non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e

come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SERVIZIO CLIENTI  
VIA BENIGNO CRESPI, 23  
20159 MILANO  
Tel. 02-5966.2510

### NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione.

3) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/so.terze con cui la Società abbia concluso convenzioni od accordi, anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (viale Monastir, 104 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 – Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita;

OASI Diagram (con sede in via E. Chianesi, 110/d – Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Integra Document Management S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 – 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investment Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23 e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

## Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Accenso  SI  NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE

FIRMA (leggibile) del Contraente

Accenso  SI  NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO (quando non sia lo stesso Contraente)

FIRMA (leggibile) dell'Assicurato (quando non sia lo stesso Contraente)

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l'apposizione della firma da parte dell'esercente la patria potestà.

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritta all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. I.V.A./C.F./R.I. Milano 09893370156 - Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it



**Zurich Life and Pensions S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia

Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100

ed appartenente al Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156

Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

[www.zurichlifeandpensions.it](http://www.zurichlifeandpensions.it)



*Because change happenz™*